



## TRIBUNALE DI AVELLINO

DECRETO N. 174 / 2020

*Il Presidente*

**OGGETTO:** Linee guida per la regolamentazione dell'attività giudiziaria dell'area penale del Tribunale per il periodo sino al 31.1.2021

Rilevato che:

- l'andamento della crisi epidemiologica, come reso evidente dai provvedimenti normativi succedutisi dall'inizio della pandemia, ha reso necessario modificare nel corso del tempo le misure finalizzate a contenere la diffusione della stessa;
- con riferimento al settore della giustizia, anche secondo le linee guida elaborate dal CSM con delibera del 4.11.2020, risulta tuttora necessaria l'adozione di provvedimenti volti a ridurre le programmate attività giudiziarie ed il flusso delle persone che accedono negli uffici del tribunale;
- in assenza di specifiche disposizioni legislative, tali provvedimenti devono necessariamente contemperare le esigenze di continuità della funzione giurisdizionale con la necessità di assicurare la sicurezza sanitaria e, in particolare, il rispetto delle regole del distanziamento sociale e del divieto di assembramenti;
- appare conseguentemente opportuno adottare, d'intesa con il Procuratore della Repubblica ed i rappresentanti della Camera Penale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, alcune modifiche alla regolamentazione attuale dell'attività giudiziaria dell'area penale del Tribunale, risultante da precedenti provvedimenti ed in particolare dal decreto presidenziale adottato con decorrenza dal 6.7.2020;

ciò rilevato,

### DISPONE

con decorrenza dalle udienze fissate dal 9 dicembre 2020, le seguenti linee-guida per la trattazione delle udienze penali:

1. Ciascun magistrato, nella organizzazione delle proprie udienze, dovrà garantire il rispetto del distanziamento sociale tra tutte le parti ed evitare ogni forma di assembramento; a tal fine terrà conto del numero delle persone che

ragionevolmente potranno intervenire per ciascun processo e del numero complessivo delle persone che potranno intervenire nel corso dell'intera udienza.

2. Conseguentemente potrà differire con provvedimento fuori udienza i processi con un numero di parti incompatibile con i criteri sopra evidenziati e/o quei processi che, sommati ai precedenti, comportino l'accesso contemporaneo di un numero di persone eccessivo.
3. Nelle udienze monocratiche il numero complessivo dei procedimenti da trattare, determinato dal singolo magistrato, non potrà comunque superare il limite di 20 processi e quelli eccedenti tale numero saranno differiti con provvedimento fuori udienza.
4. L'individuazione dei processi da trattare nelle udienze monocratiche sarà compiuta, attribuendosi precedenza, in primo luogo, a quelli con imputati detenuti o sottoposti ad altra misura cautelare personale; in secondo luogo, a quelli con parte civile costituita, e, in via residuale, ad altri processi rientranti nel novero dei processi prioritari di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p. In caso di pluralità di processi con istruttoria rientranti in tali categorie, si seguirà il criterio di attribuire precedenza a quelli con numero di registro generale più basso.
5. Le udienze collegiali si svolgeranno nell'aula di Corte di Assise, ove la stessa non debba essere destinata nella medesima giornata allo svolgimento di processi monocratici che prevedono il collegamento in videoconferenza.
6. Per ciascun processo da trattare dinanzi al giudice monocratico o collegiale sarà disposta la citazione di un numero massimo di tre testimoni.
7. Almeno sette giorni prima di ciascuna udienza, ogni giudice monocratico, presidente del collegio, GIP o GUP trasmetterà alla cancelleria un provvedimento, nel quale verranno riportati, con l'indicazione del numero di registro generale e del numero di registro di notizie di reato, i processi da chiamare per ogni singola fascia e con indicazione dell'orario di trattazione di ciascun procedimento, provvedimento redatto conformemente ai modelli fino ad oggi utilizzati.

Tale elenco sarà tempestivamente trasmesso, con le modalità di cui al decreto presidenziale n.151/2020 in data 15 ottobre 2020, al C.O.A. di Avellino per la pubblicazione sul sito Internet dell'Ordine e la diffusione tra gli iscritti, nonché al Pubblico Ministero che provvederà a citare i testi.

8. In tutte le udienze ove si determini, in aula o nei luoghi di attesa, la presenza di un numero di persone tale da non poter essere rispettato il distanziamento sociale e il divieto di assembramento, il giudice o il presidente del collegio valuterà i provvedimenti da adottarsi disponendo, ove necessario, l'immediata

sospensione dell'udienza e allontanamento di tutti o parte dei presenti, riservando di comunicare con separato decreto la data del prosieguo.

9. I procedimenti di convalida dell'arresto/fermo innanzi al Gip, le udienze di convalida dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto nonché le udienze per i contestuali riti per direttissima, con imputati detenuti agli arresti domiciliari o trasferiti nelle camere di sicurezza, saranno trattati di regola mediante celebrazione fisica, salvo che il giudice ritenga di procedere mediante collegamento da remoto. Per i medesimi procedimenti con detenuti in carcere restano operative le disposizioni del protocollo di intesa tra Tribunale, Procura della Repubblica, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Camera Penale sottoscritto il 26 marzo 2020.

#### COMUNICAZIONI

Si comunichi ai Presidenti delle Sezioni penali, a tutti gli altri magistrati, professionali ed onorari dell'AREA PENALE, al Procuratore della Repubblica, alla Direttrice responsabile dell'Area Penale (o a chi la sostituisce in caso di assenza) per l'inoltro a tutte le cancellerie interessate, al funzionario dott.Andreottola, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale Irpina, per la diffusione tra gli iscritti.

Avellino, 27.11.2020

Il Presidente del Tribunale  
*dott. Vincenzo Beatrice*

